CAMERA DEI DEPUTATI N. 2510

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRIMI, BAIAMONTE, VINCENZO BASILE, CERESA, SAIA, SALVO

Disciplina della figura professionale di tecnico di anestesia e rianimazione

Presentata l'11 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge tende a colmare una lacuna in materia di figure tecnico-professionali di non secondaria importanza nell'ambito delle attività ospedaliere, delle strutture sanitarie private, nonché del sistema del Servizio sanitario nazionale.

Il tecnico di anestesia e rianimazione, figura già riconosciuta, di fatto, dagli ordinamenti dei corsi di specializzazione istituiti presso diversi istituti pluridisciplinari di anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva – come ad esempio nei policlinici di Messina (con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1989), de L'Aquila (con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1989), di Ancona (con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989) e di Siena (con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1989) – è privo, in diritto, di una normativa che, definendo al contempo il suo profilo professionale, ne disciplini il corretto inserimento professionale.

L'attuale ordinamento dei suddetti corsi prevede un'attività didattica e scientifica ed un tirocinio obbligatorio per una durata complessiva di due anni.

Di fatto, nella maggior parte dei casi, nelle strutture ospedaliere e nella sanità privata, per gli interventi di anestesia e rianimazione, il medico anestesista è tuttora costretto ad avvalersi dell'assistenza di infermieri professionali, che, nel tempo, – sottratti di volta in volta alle funzioni loro assegnate – hanno acquisito competenze in campo anestesiologico e rianimatorio. Queste competenze non sono tali, comunque, da poter surrogare una corretta conoscenza ed utilizzo delle strumentazioni, tecnologicamente complesse e delicate, presenti nelle sale operatorie e di rianimazione, strumentazioni che, tra l'altro, richiedono opportuni aggiornamenti professionali.

Allo stato attuale vi è, quindi, una carenza legislativa che impedisce un opportuno inserimento della figura professio-

nale di tecnico anestesista nelle unità sanitarie locali, negli ospedali e nelle cliniche private.

In particolare, vanno rilevate:

a) l'assenza di un apposito decreto ministeriale relativo all'individuazione del profilo professionale;

b) la mancanza dell'ordinamento della professione e relativa istituzione dell'albo professionale;

c) la mancata previsione della figura professionale nei piani sanitari regionali e, precisamente, nel capitolo relativo alla determinazione delle piante organiche;

d) la mancata previsione della qualifica professionale sia nel decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, sia nei profili delle tabelle allegate ai vari accordi di lavoro relativi alla sanità pubblica e privata;

e) l'impossibilità, per la quasi totalità delle aziende ospedaliere e delle unità sanitarie locali, di bandire concorsi per la mancanza di norme specifiche.

È opportuno quindi, onorevoli colleghi, rispondendo così anche ad un interesse pubblico, introdurre tale figura professionale nell'ambito del servizio sanitario di medicina ospedaliera, dando ad uno stato di fatto una situazione di legittimità giuridica nell'ambito di una disciplina organica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Professione di tecnico di anestesia e rianimazione).

1. Il tecnico di anestesia e rianimazione è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma di abilitazione di scuola diretta a fini speciali di cui all'articolo 4, svolge la propria attività nel campo dell'anestesia e rianimazione, coadiuvando l'attività del medico anestesista.

2. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, del ruolo del personale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i servizi in esse previsti, è istituita la qualifica di tecnico di anestesia e rianimazione.

3. Il tecnico di anestesia e rianimazione è inquadrato nel profilo professionale tecnico dell'area funzionale di medicina.

ART. 2.

(Compiti del tecnico di anestesia e rianimazione).

1. Il tecnico di anestesia e rianimazione, nell'ambito delle proprie competenze, svolge, in collaborazione con il medico anestesista, assistenza tecnica per il controllo e la manutenzione delle apparecchiature di competenza. È responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni.

2. Il tecnico di anestesia e rianimazione esercita la sua attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private, sia come libero professionista sia come lavoratore dipendente. Svolge, altresì, attività didattica, di studio, e di consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali.

ART. 3.

(Piante organiche).

1. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute ad introdurre nelle proprie piante organiche la figura professionale del tecnico di anestesia e rianimazione.

2. Alla pianta organica di cui al comma 1 si accede mediante pubblico concorso secondo le vigenti disposizioni.

ART. 4.

(Abilitazione).

1. Il diploma di scuola diretta a fini speciali di tecnico di anestesia e rianimazione, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

ART. 5.

(Istituzione dell'albo professionale).

1. È istituito l'albo professionale dei tecnici di anestesia e rianimazione.

2. Gli iscritti all'albo di cui al comma 1 costituiscono l'ordine dei tecnici di anestesia e rianimazione, articolato a livello regionale. Gli oneri relativi all'istituzione ed alla gestione dell'albo e dell'ordine sono a carico degli iscritti.

ART. 6.

(Norme regolamentari).

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 4, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di tecnico di anestesia e rianimazione e dell'accesso ai pubblici uffici.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2510
Lire 500